



COMUNE DI GRAZZANISE
(Provincia di Caserta)
ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.8 del 06/08/2020

OGGETTO: Divieto di imbrattamento delle strade comunali

IL SINDACO

Premesso che la tutela dei luoghi pubblici ed il miglioramento del decoro urbano, pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e spazi pubblici, rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale; Considerato che sono stati diversi gli episodi segnalati, riguardanti l'imbrattamento delle strade urbane dal fango proveniente dai mezzi agricoli;

Ritenuto di intervenire poiché il fango non tolto e lasciato dalle ruote del trattore sulla sede stradale, oltre ad impattare negativamente sul decoro urbano si deposita sulla superficie della carreggiata rendendo pericoloso e scivoloso il transito veicolare, soprattutto in caso di piogge;

Visto che il codice della strada prevede sanzioni amministrative per questa infrazione e rende inoltre obbligatoria la pulizia della strada sporcata con fango e detriti;

Rilevata la necessità di richiamare la pubblica attenzione, nell'ambito del doveroso rispetto per l'ambiente, sull'esigenza di assicurare la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi aperti al pubblico;

Visto il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

Visto l'art.50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. in materia di potere sanzionatorio degli Enti Locali;

Vista la L. 689/1981 e s.m.i.

ORDINA

Il divieto assoluto di imbrattare il fondo stradale con spargimento di fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

- **Con terreno trasportato dalle macchine operatrici** e con fanghi di origine organica;
- **A tutti i conducenti in uscita dalle campagne di pulire le ruote dei mezzi e degli eventuali attrezzi prima di circolare sulla strada pubblica;**
- A tal fine all'operatore di procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento.

DISPONE

In condizioni particolari che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto l'obbligo dell'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e la stessa sia trasmessa alla Prefettura di Caserta e alla Stazione dei Carabinieri di Grazzanise.
- La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.
- Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti quelli elencati nell'art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati di vigilare sull'esatta osservanza del presente provvedimento.
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line Comunale.

AVVERTE

Che per il mancato rispetto della presente ordinanza è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 comma 1 e 2 lettera g del C.d.S.

Che in tutti i casi è prevista anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino, a proprie spese, dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell'azione dannosa.

Che in caso di inottemperanza vi sarà l'esecuzione del lavoro da parte dell'ufficio competente con conseguente addebito delle spese.

-Avverso la presente Ordinanza è consentito, a chi ne abbia interesse, presentare:-Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, per i soli vizi di legittimità, entro sessanta giorni dalla notificazione;

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Grazzanise, lì 06/10/2020

Il SINDACO

Dott. Enrico PETRELLA